

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
l'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, delegato alla protezione civile	
tel + 39 040 377 4344 fax + 39 040 377 4390 assessorefunzionepubblica@regione.fvg.it I - 34121 Trieste, piazza Unità d'Italia 1	

Decreto n. 13/O/2014

LR 24/1996, art. 8. – Sospensione della caccia alle specie Lepre bianca (*Lepus timidus*), Pernice bianca (*Lagopus mutus*) e Coturnice (*Alectoris graeca*) su tutto il territorio regionale e posticipazione dell'apertura della caccia alla specie Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) al 12 ottobre, limitazione del numero di giornate dedicate al prelievo venatorio e anticipazione della chiusura al 10 novembre per l'annata venatoria 2014-2015.

L'Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile

Visto l'art. 3, comma 2, lett. g) della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6, concernente "Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria", che prevede tra le funzioni della Regione, quella di vietare o limitare la caccia, anche per periodi ed ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie;

Visto l'art. 4, commi 1, lett. f) e comma 3, della legge regionale 6/2008 che prevede che la struttura operativa regionale, individuata per lo svolgimento delle funzioni tecnico scientifiche, fornisca il supporto conoscitivo per la sospensione o limitazione o ampliamento del periodo venatorio a determinate specie;

Visto l'art. 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, nel testo vigente, che prevede, per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, che il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato faunistico-venatorio regionale e l'Istituto faunistico regionale, possa disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero porre ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia ad una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale;

Visti il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche, nonché il decreto del Direttore centrale organizzazione, personale e sistemi informativi n. 2419/DR del 1 settembre 2008 che hanno previsto in capo all'Ufficio studi faunistici del Servizio tutela ambienti naturali e fauna rinominato Servizio caccia e risorse ittiche con delibera di Giunta n. 1612 del 13 settembre 2013, le funzioni già svolte dall'Istituto faunistico regionale;

Visto da ultimo il decreto del Direttore centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme n. 702 del 17 marzo 2014 con il quale è stato disposto il trasferimento della struttura stabile Ufficio studi faunistici al Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università;

Visto l'art. 40, comma 6, della legge regionale n. 6/2008, con il quale si precisa che tutti i riferimenti al Comitato di cui all'art. 22 della legge regionale 30/1999 si intendono riferiti al Comitato nominato ai sensi dell'art. 6;

Visto il decreto assessorile 30 settembre 2013, n. 1441 con il quale, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, si dispone, per l'annata venatoria 2013-2014, la sospensione della caccia alle specie Lepre bianca (*Lepus timidus*), Pernice bianca (*Lagopus mutus*) e Coturnice (*Alectoris graeca*) su tutto il territorio regionale;

Visto che con il citato decreto assessorile è stato altresì disposto il posticipo dell'apertura della caccia alla specie Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) al 13 ottobre 2013 e l'anticipazione della chiusura dell'attività venatoria al giorno 11 novembre 2013 per la specie Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) stabilendo nel contempo che il prelievo della specie fosse consentito per non più di 6 (sei) giornate;

Visti i precedenti decreti assessorili n. 46/CP del 26.08.1999, n. 52/CP del 10.09.1999, n. 491 del 17.08.2000, n. 411 del 19.09.2001, n. 922 del 23.09.2002, n. 920 del 17.09.2003, n. 984 del 9.10.2003, n. 1058 del 17.09.2004, n. 3844 del 19.09.2005, n. 6462 del 11.10.2006, n. 2487 del 24.09.2007, n. 2373 del 25.09.2008, n. 2024 del 10.09.2009, n. 2254 del 07.10.2009, n. 1834 del 2 settembre 2010, n. 2086 del 7 ottobre 2010, n. 1719 del 30 agosto 2011, n. 1949 del 28 settembre 2011, n. 2035 del 20 agosto 2012, n. 2465 del 9 ottobre 2012 e n. 1441 del 30 settembre 2013 che hanno disposto simili sospensioni e limitazioni della caccia alle medesime specie;

Visto l'art. 3, comma 2, lett. j) della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 che dispone il divieto di caccia alla Pernice bianca (*Lagopus mutus*) all'interno delle Zone di protezione speciale (ZPS);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 726, con la quale sono state approvate le misure di conservazione dei 24 SIC della Regione biogeografia alpina del Friuli Venezia Giulia;

Vista la nota prot. n. SCRI/12.5/69272 di data 3 settembre 2014 del Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, con la quale è stato chiesto il previsto parere all'Ufficio studi faunistici del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università e contestualmente sono stati resi disponibili i dati dei monitoraggi condotti, la relativa determinazione del successo riproduttivo e le seguenti indicazioni gestionali, proposte dal Servizio caccia e risorse ittiche:

- posticipo dell'apertura del periodo del prelievo venatorio del Fagiano di monte maschio al 12 ottobre;
- anticipo della chiusura dell'attività venatoria alla succitata specie al 10 novembre;
- determinazione dello sforzo di caccia (n° di giornate) in base ai dati sul successo riproduttivo;

- sospensione del prelievo venatorio alle specie Coturnice, Lepre bianca e Pernice bianca;

Visto il parere tecnico di data 8 settembre 2014 dell'Ufficio studi faunistici, accolto al prot. n. SCRI/12.5/70405 di data 8 settembre 2014, con il quale si condividono l'impostazione metodologica e le conclusioni della relazione tecnico-scientifica del Servizio caccia e risorse ittiche e contestualmente si ritiene che i prelievi all'interno dei siti della Rete Natura 2000 possano essere eseguiti in conformità alle previsioni della sopra citata deliberazione n. 736/2013, segnatamente l'identificazione dei prelievi tramite contrassegno e l'assegnazione nominale dei capi ai cacciatori, proponendo l'estensione di tali misure all'intero territorio degli istituti di gestione interessati anche solo parzialmente dalla presenza dei siti della rete ecologica;

Vista la successiva richiesta di parere prot. n. SCRI/12.6/71736 di data 12 settembre 2014 del Servizio caccia e risorse ittiche con la quale si ripropongono all'Ufficio studi faunistici le indicazioni gestionali formulate con la nota prot. n. SCRI/12.5/69272 di data 3 settembre 2014, si forniscono i risultati dei monitoraggi, e si propone di:

- limitare a 4 (quattro) il numero di giornate per la caccia al Fagiano di monte maschio al fine di rendere sostenibile l'attività venatoria;
- confermare la sospensione dell'attività venatoria nei confronti della coturnice;
- individuare a carico di ciascuna Riserva di caccia e Azienda faunistico-venatoria l'adeguamento indispensabile ad almeno una delle seguenti disposizioni:
 - comunicare preventivamente le giornate dedicate a tale specie dandone notizia, così come per la chiusura dell'attività venatoria a seguito del completamento del piano di abbattimento, agli organi di vigilanza, nonché al Servizio caccia e risorse ittiche;
 - provvedere all'identificazione dei prelievi tramite contrassegno inamovibile ed all'assegnazione nominale preventiva dei capi ai singoli cacciatori;

Visto l'ulteriore parere dell'Ufficio studi faunistici di data 15 settembre 2014, accolto al prot. n. SCRI/12.6/72137 di data 15 settembre 2014, con il quale si esprime favorevole alle indicazioni fornite dal Servizio caccia e risorse ittiche evidenziando che la comunicazione preventiva delle giornate di caccia e la comunicazione del completamento del piano prelievo non possono essere considerate disposizioni applicate in alternativa e in sostituzione alle previsioni della deliberazione n. 736/2013;

Visto il parere n. 3-2014 del Comitato faunistico regionale, il quale, a maggioranza dei presenti, si è espresso favorevolmente circa:

- la sospensione, dell'attività venatoria per la corrente annata alle specie Lepre bianca (*Lepus timidus*), Pernice bianca (*Lagopus mutus*) e Coturnice (*Alectoris graeca*);
- il posticipo, per la corrente annata venatoria, dell'apertura del periodo del prelievo venatorio del Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) al 12 ottobre;
- l'anticipazione della chiusura dell'attività venatoria del Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) al 10 novembre;
- il prelievo della specie Fagiano di monte maschio per non più di 4 (quattro) giornate di caccia;
- l'obbligo di identificazione dei prelievi di Fagiano di monte maschio tramite contrassegno in tutti gli istituti di gestione interessati al prelievo della specie;

- l'assegnazione nominale preventiva dei capi di Fagiano di monte maschio oggetto di prelievo venatorio, ai singoli cacciatori in tutti gli istituti di gestione interessati al prelievo della specie;

Ritenuto di disporre per particolari esigenze di tutela della specie e per l'annata venatoria 2014-2015, alla luce della critica distribuzione sul territorio regionale:

- la sospensione, dell'attività venatoria per la corrente annata alle specie Lepre bianca (*Lepus timidus*), Pernice bianca (*Lagopus mutus*) e Coturnice (*Alectoris graeca*);
- il posticipo, per la corrente annata venatoria, dell'apertura del periodo del prelievo venatorio del Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) al 12 ottobre;
- l'anticipazione della chiusura dell'attività venatoria del Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) al 10 novembre;
- il prelievo della specie Fagiano di monte (*Tetrao tetrix*) maschio per non più di 4 (quattro) giornate di caccia.

Visto il DPRg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche con il quale è stato approvato il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali";

Visto il decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2014, n. 066/Pres. con il quale viene preposto l'Assessore Paolo Panontin al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali con l'assunzione della denominazione di Assessore regionale alla funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile;

▪ **Decreta**

- Per quanto sopra esposto:

1. Di disporre per l'annata venatoria 2014-2015, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, la sospensione della caccia alle specie Lepre bianca (*Lepus timidus*), Pernice bianca (*Lagopus mutus*) e Coturnice (*Alectoris graeca*) su tutto il territorio regionale.
2. Di disporre per l'annata venatoria 2014-2015, ai sensi dell'art. 8, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, il posticipo dell'apertura della caccia alla specie Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) al 12 ottobre 2014.
3. Nell'annata venatoria 2014-2015, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24, la chiusura della caccia alla specie Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*) è anticipata al 10 novembre 2014.
4. Il prelievo della specie Fagiano di monte maschio (*Tetrao tetrix*), è consentito, nel periodo 12 ottobre - 10 novembre 2014, per non più di 4 (quattro) giornate di caccia.
5. Di riservarsi di disporre ulteriori indicazioni gestionali a seguito delle risultanze dei censimenti tardo-estivi della specie Fagiano di monte maschio.
6. Il presente decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Il Servizio caccia e risorse ittiche provvede, a dare immediata comunicazione del presente decreto agli Enti preposti alla vigilanza e, tramite i Distretti venatori, alle Riserve di caccia ed alle Aziende faunistico-venatorie.

Udine, 29 settembre 2014

avv. Paolo Panontin